

*Prof. Avv. Francesco Macario*

*Prof. Avv. Michele Onorato*

*Dott. Francesco Rossi*

**TRIBUNALE DI ROMA**  
**Sezione fallimentare**

Concordato preventivo promosso dalla Green Network s.p.a.

Procedimento n. 82/2021

Giudice delegato Dott.ssa Carmen Bifano

Commissari giudiziali

Prof. Avv. Francesco Macario

Prof. Avv. Michele Onorato

Dott. Francesco Rossi

**RELAZIONE INTEGRATIVA EX ART. 172, 2° COMMA L.F.**

**I. PREMESSA**

Come esposto nella relazione ex art. 172 l. fall., la presente procedura muove dal ricorso ex art. 161, 6° comma l. fall. depositato da Green Network S.p.a. (d'ora in avanti, per brevità, anche "GN", la "Società", ovvero la "Ricorrente") dinanzi al Tribunale di Roma, in data 11 novembre 2021.

Nel corso della procedura, la Società ha più volte modificato il piano e la proposta di concordato, anche in considerazione dei rilievi e delle perplessità di volta in volta sollevate dagli scriventi Commissari o dal Tribunale.

In particolare, in data 10 maggio 2022, GN ha depositato una prima proposta di concordato preventivo, corredata dal piano di concordato e dagli altri documenti di legge.

In data 7 novembre 2022, la Società ha provveduto al deposito di una nuova proposta e di nuovi documenti a corredo, anche alla luce dei rilievi

formulati dal Tribunale con decreto del 5 luglio 2022.

Successivamente, con istanza depositata in data 5 aprile 2023, la Società ha chiesto al Tribunale *“di essere autorizzata al deposito di una Modifica del Piano e della Proposta Concordataria, che tenga conto della definizione delle pretese tributarie alla luce della c.d. “tregua fiscale”*.

In data 8 maggio 2023 (cioè nel termine assegnato dal Tribunale con decreto in data 7 aprile 2023), la Ricorrente ha quindi depositato una ulteriore proposta di concordato preventivo ed ulteriori documenti a corredo, successivamente aggiornata in data 5 giugno 2023, allo scopo di superare alcuni rilievi del Tribunale formulati con decreto del 15 maggio 2023.

In considerazione dell'evoluzione del quadro normativo in materia di “Superbonus”, su istanza della Società, con provvedimento in data 8 marzo 2024, il Tribunale ha concesso alla Ricorrente termine sino al 27 maggio 2024 per il deposito di una nuova Proposta e di un nuovo Piano.

In data 27 maggio 2024, la Ricorrente ha quindi depositato una modifica del piano e della proposta di concordato preventivo, corredata dalla documentazione prevista dalla legge, provvedendo poi al deposito di una successiva integrazione in data 16 ottobre 2024.

In sintesi (e rinviando alla relazione ex art. 172 l. fall. per una rappresentazione più analitica del contenuto del piano), con la domanda del 16 ottobre 2024 GN ha previsto il pagamento dei creditori nei termini seguenti:

a) soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili, pari a Euro 56.902.000 (al lordo dei correlativi fondi rischi ed oneri e degli ulteriori

accantonamenti) entro sei mesi dalla data di omologazione;

b) soddisfacimento integrale dei crediti assistiti da cause di prelazione, pari a complessivi Euro 130.317.000, entro dodici mesi dalla data di omologazione;

c) soddisfacimento parziale dei crediti chirografari, collocati in un'unica classe del complessivo importo di Euro 670.808.000, nella misura del 7,55%, mediante pagamento in unica soluzione da eseguirsi entro trenta mesi dalla data di omologazione.

Alla luce del piano e della proposta di concordato depositati dalla Società nel mese di maggio 2024, come integrati nel mese di ottobre dello stesso anno, con decreto in data 6 marzo 2025, il Tribunale ha ordinato la convocazione dei creditori per l'adunanza del 23 giugno 2025 e, nel termine di legge, gli scriventi Commissari hanno provveduto al deposito e al successivo invio ai creditori della relazione ex art. 172 l. fall.

## **II. LA NOTA DEPOSITATA DALLA SOCIETÀ IN DATA 6 GIUGNO 2025**

In data 6 giugno 2025, GN ha depositato una “**nota di precisazione**” in vista dell'adunanza dei creditori (unitamente ad una *comfort letter* degli attestatori) ove, dopo aver riepilogato gli atti depositati nel corso della procedura, ha precisato quanto segue: “Il Piano e la Proposta di Concordato sottoposti all'approvazione dei creditori prevedono, con la realizzazione degli attivi, la soddisfazione dei creditori nei termini di seguito specificati: - il pagamento integrale di tutte le posizioni prededucibili maturate nel periodo di esecuzione del piano ovvero afferenti ai costi della procedura; - il pagamento integrale di tutte le passività privilegiate, ivi incluse quelle di

natura tributaria, per come anche ridefinite nel corso della procedura concordataria; - **il pagamento parziale dei creditori chirografari in unica classe, nella percentuale minima garantita del 4,36% (c.d. worst case), che potrebbe essere incrementata nella percentuale maggiore di soddisfazione del 7,55%**, tenuto conto che “[...] il Piano risulta allo stato pressoché eseguito. Tale circostanza vale a sciogliere in maniera rilevante i profili di incertezza in ordine alla fattibilità del Piano e, in particolare, in ordine alla realizzazione dell’attivo pronosticato nella Domanda [...]” (cfr. Relazione ex art. 172 L.F. - pag. 306), ovvero in una percentuale anche superiore all’esito di sopravvenienze attive recuperabili dai fondi rischi prudenzialmente appostati nel Piano” (cfr. p. 9 e 10 della nota depositata dalla Società).

Dall’esame della detta “nota di precisazione”, si evince che la variazione della misura di soddisfacimento dei creditori chirografari (ridotta dal 7,55%, prevista nel piano e nella proposta depositata dalla Ricorrente nel mese di maggio 2024, così come integrata nel mese di ottobre 2024, al 4,36%), trarrebbe origine dal rilievo compiuto dagli scriventi Commissari nella relazione ex art. 172 l. fall., ove è stato rilevato che GN avrebbe potuto essere considerata inadempiente alle obbligazioni concordatarie (e, pertanto, il concordato suscettibile di risoluzione ai sensi dell’art. 186 l. fall.), qualora “[...] la eventuale verifica delle circostanze postulate nel worst case dell’analisi di sensitività implicherebbe una riduzione della percentuale di soddisfazione [4,36% n.d.r.] promessa ai creditori chirografari (vale a dire quella basata sulla falcidia al 7,55%) e, di conseguenza, reputare una ipotetica causa di risoluzione del concordato. L’eventuale risoluzione

*trarrebbe con sé – oltre a una verosimile dichiarazione di insolvenza – l'immediata esigibilità dei crediti originari che, attraverso la Domanda, sono invece rimodulati sia nel valore nominale sia nei termini di pagamento [...]” considerato che “[...] nel concordato con continuità ... la percentuale di soddisfacimento dei creditori è certa e vincolante>> (Trib. Roma, 16 aprile 2016) [...]” e che “[...] nel concordato preventivo con continuità aziendale, la percentuale di soddisfacimento dei creditori non può che essere certa e vincolante proprio perché in tale concordato l'oggetto della proposta è costituito dalla prestazione monetaria che verrà ricavata dalla continuazione dell'attività e dalla eventuale cessione dei beni non strumentali all'attività d'impresa, diversamente dal concordato con cessione dei beni, nel quale il risultato economico per i creditori dipende dall'esito più o meno positivo delle operazioni di liquidazione dei beni[...]” (cfr. p. 8 e 9 della nota depositata dalla Società).*

Con riguardo alla “nota di precisazione” depositata dalla Società, nella *comfort letter* ad essa allegata, gli attestatori si sono limitati a confermare “di ritenere fattibile la proposta concordataria formulata da GN; proposta che prevede – fra l'altro – il “pagamento parziale dei creditori chirografari in unica classe, nella percentuale minima garantita del 4,36% (c.d. *worst case*)”.

### **III. CONSIDERAZIONI DEI COMMISSARI GIUDIZIALI**

Alla luce della “nota di precisazione” depositata dalla Società, è opportuno fornire le informazioni ai creditori necessarie ai fini dell'espressione del voto, con particolare riguardo alla percentuale di

soddisfacimento dei creditori chirografari. In caso di approvazione e successiva omologazione della stessa, questi ultimi sarebbero soddisfatti nella misura del 4,36%, salva la possibilità di incremento di tale percentuale sino al 7,55%.

Prescindendo, in questa sede, dalla qualificazione della nota di precisazione – se mera integrazione ovvero modifica della domanda –, si rileva che essa è stata in ogni caso depositata nei termini previsti dall'art. 172 l. fall. per la modifica della proposta, nonché corredata da una nota di precisazione (*comfort letter*) da parte dell'attestatore.

Si rileva inoltre che la odierna precisazione non sembra implicare una correlativa modifica del piano di concordato, modifica del piano che, peraltro, non è stata prodotta con la “Nota di precisazione”. In particolare, non sono indicate nuove modalità di acquisizione dell'attivo concordatario ma, semplicemente, una precisazione in ordine alla misura della falcidia concordataria.

Difatti, la odierna precisazione, senza determinare una modificazione del piano, si fonda adesso sullo scenario peggiore in luogo di quello migliore considerato nella precedente domanda e oggetto della relazione ex art. 172. L'odierna offerta di pagamento in favore dei creditori chirografari prende cioè come riferimento il *worst case* 4,36%, già descritto nella *sensitivity* allegata all'integrazione del piano di concordato depositata dalla Società nel mese di ottobre 2024.

All'interno di tale analisi erano state considerate “(i) le pretese di Intesa San Paolo – nel caso di riconoscimento dell'intero importo del differenziale dei derivati in prededuzione (e quindi del maggior importo di euro 3.663.437

rispetto a quello già stanziato) (ii) le pretese del fornitore Snam Rete Gas - nel caso di riconoscimento in prededuzione dell'intero importo richiesto con la fattura emessa per le forniture e i servizi resi nel mese di dicembre 2021 (e quindi del maggior importo di euro 16.085.893 rispetto a quello già stanziato), (iii) le pretese di natura risarcitoria stragiudiziale oggetto delle precisazioni di credito di euro 15.748.495 (nella misura del 25% dell'importo complessivamente richiesto) e (iv) il minor valore netto di realizzo dei crediti fiscali sospesi relativi alla annualità 2024 di euro 1.134.714" (cfr. p. 21 dell'integrazione del piano di concordato di ottobre 2024).

Nell'integrazione del piano di ottobre 2024, si riportavano, infatti, i prospetti riepilogativi del passivo concordatario e del cronoprogramma dei pagamenti previsti in favore dei creditori, predisposti sulla base dei risultati della detta analisi di *sensitivity*, come riepilogati nelle tabelle seguenti:

Green Network - Passivo Concordatario - Sensitivity				
	Totale	Prededucibile	Privilegio	Chirografario
Fondo TFR	2.701	-	2.701	-
Fondo Rischi ed Oneri	113.495	55.868	4.292	53.335
Fondo per procedimento ARERA per la deliberazione 20 giugno 2019 n. 250/2019/S/COM	14.642	-	655	13.987
Fondo Accise in contenzioso	4.580	-	-	4.580
Fondo per maggiori debiti da precisazioni di credito	2.594	1.033	391	1.170
Fondo ex accordo con eD	151.400	-	-	151.400
Fondo per interessi su debiti privilegiati	8.712	-	8.712	-
Fondo interessi per il decreto ingiuntivo n. 5800/24 promosso dalla Green Network SPE	721	-	721	-
Fondo Rischi - SNAM - Sensitivity	16.086	16.086	-	-
Fondo Rischi - Contenziosi da Precisazioni - Sensitivity	15.748	-	-	15.748
Fondo garanzie prestate a Biogas	673	-	-	673
<b>Fondi</b>	<b>331.351</b>	<b>72.987</b>	<b>17.471</b>	<b>240.893</b>
Debiti verso banche	55.784	3.664	28.235	23.886
Debiti verso fornitori	237.687	-	2.002	235.685
Debiti verso dipendenti	1.919	-	1.919	-
Debiti tributari	75.249	-	75.249	-
Debiti previdenziali	304	-	304	-
Debiti verso correlate	109.746	-	-	109.746
Altri debiti	77.820	-	5.137	72.683
<b>Debiti</b>	<b>558.510</b>	<b>3.664</b>	<b>112.846</b>	<b>442.000</b>
<b>Totale</b>	<b>889.861</b>	<b>76.651</b>	<b>130.317</b>	<b>682.893</b>

Green Network: Prospetto sintetico dei flussi di Piano e Cronoprogramma del Piano di Riparo - Sensitivity										31/12/2023	30/04/2024	30/04/2025	30/04/2026	30/04/2027	31/12/2027		
Disponibilità liquide al 11.11.2021										33.418							
Gestione operativa e realizzo attivo 11.11.2021 - 31.12.2023										55.743							
Liquidità di inizio periodo										89.161	73.075	86.358	90.966	68.191			
Flussi della gestione caratteristica di periodo										(150)	(746)	(425)	(2.019)	(2.061)			
Liquidazione attivo fisso										-	-	10.844	-	2.193			
Incaso crediti commerciali										3.432	10.295	10.295	6.863	-			
Cessione crediti Superbonus										-	67.005	41.388	37.631	-			
Realizzo altre attività										-	-	8.250	9.789	11.968			
Pagamento debiti predecedibili post 11.11.2021										(11.825)	(48.245)	(6.904)	-	-			
Liquidità di fine periodo a disposizione del Passivo concordatario										89.161	80.616	101.580	143.807	143.230	80.291		
€'000	Passivo concordatario	Predecedibili		Privilegiati		Chirografati		Pagamento onere concordatario									
		Ammontare	Rimb. 100%	Ammontare	Rimb. 100%	Ammontare	Rimb. 4,36%										
Fondo TFR	2.701	-	-	2.701	2.701	-	-	-	-	(2.701)	-	-	2.701				
Fondo Rischi ed Oneri	113.495	55.868	55.868	4.292	4.292	53.335	2.325	-	-	(21.432)	(4.292)	(36.761)	62.485				
Fondo procedimento ARERA deliberazione n.250/2019/S/COM	14.642	-	-	665	665	13.987	610	-	-	-	(655)	-	1.265				
Fondo Accise in contenzioso	4.580	-	-	-	-	4.580	200	-	-	-	-	(200)	200				
Fondo per maggiori debiti da precisazioni di credito	2.594	1.033	1.033	391	391	1.170	51	-	-	(1.033)	(391)	(51)	1.475				
Fondo ex accordo con eD	151.400	-	-	-	-	151.400	6.500	-	-	-	-	(6.500)	6.600				
Fondo per interessi su debiti privilegiati	8.711,537	-	-	8.712	8.712	-	-	-	-	-	-	(8.712)	8.712				
Fondo interessi decreto ingiuntivo Green Network SPE	721	-	-	721	721	-	-	-	-	-	-	(721)	721				
Fondo Rischi - SNAM - Sensitivity	16.086	16.086	16.086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16.086)				
Fondo Rischi - Contenziosi da Precisazioni - Sensitivity	15.748	-	-	-	-	15.748	686	-	-	-	-	-	(686)				
Fondo garanzie prestate a Biogas, LTP2 e Quinto	673	-	-	-	-	673	29	-	-	-	-	-	(29)				
<b>Fondi</b>	<b>331.351</b>	<b>72.967</b>	<b>72.967</b>	<b>17.471</b>	<b>17.471</b>	<b>240.853</b>	<b>10.501</b>	-	-	<b>(22.466)</b>	<b>(17.471)</b>	<b>(61.022)</b>	<b>100.959</b>				
Debiti verso banche	55.784	3.664	3.664	26.235	26.235	23.886	1.041	-	-	(3.664)	(26.235)	(1.041)	32.940				
Debiti verso fornitori	237.687	-	-	2.002	2.002	235.685	10.274	-	-	-	(2.002)	(10.274)	12.276				
Debiti verso dipendenti	1.919	-	-	1.919	1.919	-	-	-	-	-	(1.919)	-	1.919				
Debiti tributari	75.249	-	-	75.249	75.249	-	-	-	(7.529)	(15.022)	(32.711)	(19.985)	(2)				
Debiti previdenziali	304	-	-	304	304	-	-	-	-	-	-	(291)	75.248				
Debiti verso comitate	109.746	-	-	-	-	109.746	4.784	-	-	-	-	-	(4.784)				
Altri debiti	77.820	-	-	5.137	5.137	72.683	3.168	-	-	-	(5.137)	(3.168)	8.305				
<b>Debiti</b>	<b>598.510</b>	<b>3.664</b>	<b>3.664</b>	<b>112.846</b>	<b>112.846</b>	<b>442.000</b>	<b>19.267</b>	-	-	<b>(7.541)</b>	<b>(15.022)</b>	<b>(36.375)</b>	<b>(57.568)</b>				
<b>Totale</b>	<b>889.861</b>	<b>76.651</b>	<b>76.651</b>	<b>130.317</b>	<b>130.317</b>	<b>682.853</b>	<b>29.768</b>	-	-	<b>(7.541)</b>	<b>(15.022)</b>	<b>(36.375)</b>	<b>(57.568)</b>				
										<b>Rimborsi</b>		<b>(7.541)</b>	<b>(15.022)</b>	<b>(68.841)</b>	<b>(75.039)</b>	<b>(80.291)</b>	<b>(236.735)</b>
Disponibilità liquide di fine periodo post rimborsi del Passivo concordatario										89.161	73.075	86.358	90.966	68.191	-		

Pertanto, ai fini della valutazione del piano sottostante alla odierna proposta non può che farsi riferimento ai richiamati prospetti riepilogativi degli effetti prodotti dall'analisi di *sensitivity* sul piano di concordato depositato nel mese di maggio 2024, come integrato nel mese di ottobre 2024.

Restano ferme le considerazioni svolte dagli scriventi Commissari nella relazione ex art. 172 l. fall., tenuto conto che la riduzione della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, da ultimo indicata dalla Società (nella richiamata "nota di precisazione"), deriva, nella sostanza, da una linea più prudentiale di GN rispetto alle ipotesi descritte nell'analisi di *sensitivity* (riguardanti la pretesa creditoria di Intesa Sanpaolo, la pretesa creditoria di SNAM Rete Gas, i crediti risarcitori di natura stragiudiziale e il potenziale minor valore di realizzo dei crediti fiscali sospesi, relativi all'anno 2024).

In estrema sintesi, mentre la precedente offerta sottoposta ai creditori postulava il realizzarsi dello scenario migliore, la odierna proposta postula invece il realizzarsi dello scenario peggiore.

**Dunque, l'attuale offerta di GN in favore dei creditori chirografari ha ad oggetto la promessa di pagamento di importi pari al 4,36% del valore nominale dei crediti. Pertanto, la Società si libererà col pagamento di tale percentuale, salvo l'obbligo di corrispondere ai**

**creditori le ulteriori risorse che si rendessero disponibili laddove le ipotesi postulate nello scenario peggiore non si realizzassero in tutto o in parte.**

Vale tuttavia la pena ricordare, per completezza, quanto già osservato nella relazione degli scriventi ai sensi dell'art. 172 l. fall., con riferimento agli ipotetici, da un lato, aumento del passivo concordatario e, dall'altro, riduzione dell'attivo concordatario. Tali variazioni sono estranee all'analisi di *sensitivity* sopra indicata e dunque alle assunzioni del piano di concordato. Si tratta infatti di eventuali variazioni dell'attivo e del passivo le quali sono collegate, con riferimento all'attivo, alle circostanze indicate a pp. 123 e ss. della relazione ex art. 172 l. fall. e, con riferimento al passivo, alle precisazioni di credito ricevute dagli scriventi e descritte a pp. 307 e ss. della medesima relazione.

Laddove tali variazioni risultassero, in tutto o in parte, confermate, si ridurrebbe giocoforza la percentuale di soddisfazione offerta ai creditori chirografari e, dunque, anche l'odierna percentuale di pagamento promessa nella misura del 4,36%.

Si rileva, infine, per massima completezza dell'informazione fornita ai creditori, che in data odierna è pervenuta una sintetica comunicazione da parte di E-Distribuzione, con la quale la stessa, per effetto della rettifica dello "status" del soggetto fiscale ILVA da energivoro a non energivoro per l'anno 2018, ha anticipato l'emissione di una fattura nei confronti di GN per l'importo complessivo di Euro 30 milioni (comprensivi di Iva), a titolo di addebito retroattivo della componente ASOS. Sul punto, gli scriventi Commissari si riservano di chiedere chiarimenti alla Società, ai fini della ricostruzione della vicenda in esame.

**Unitamente al presente atto, si deposita:**

- **doc. n. 1:** copia della nota di precisazione depositata da GN in data 6.6.2025;

- **doc. n. 2:** copia della *comfort letter* depositata dagli attestatori.

Roma, 13 giugno 2025

Con osservanza

I Commissari Giudiziali

Prof. Avv. Francesco Macario



Prof. Avv. Michele Onorato



Dott. Francesco Rossi

